



Comune di  
**CAZZAGO SAN MARTINO**  
Provincia di Brescia

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI INCENTIVANTI FINALIZZATI A POTENZIARE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018**

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 1, comma 1091 della Legge n. 145 del 30.12.2018.
2. Il fondo viene costituito esclusivamente in caso di approvazione del bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge.

## **Art. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante è costituito da un ammontare pari al 5 (cinque) per cento dal maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.
3. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

## **Art. 3 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Il fondo incentivante, costituito ai sensi dell'art. 2, è destinato interamente al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita al personale dipendente, anche di livello dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

3. I compensi saranno commisurati all'effettivo apporto reso da ciascun dipendente comunale coinvolto nell'attività di accertamento annuale assegnata quale obiettivo di performance al Servizio Tributi all'interno del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance.

4. A tal fine la ripartizione del fondo avverrà mediante l'assegnazione di una percentuale a ciascun dipendente, a consuntivo, da parte del Responsabile dell'Area a cui è assegnato il Servizio Tributi.

#### **Art. 4 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. La liquidazione ed il pagamento degli importi di spettanza di ciascuno addetto, avverrà con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria nei termini previsti nel vigente Contratto Decentrato Integrativo.

2. Tali trattamenti accessori sono erogati in deroga del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs.75/2017.